



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI DATI

TRA

l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DIREZIONI CENTRALI DOGANE E ACCISE–ENERGIE E ALCOLI (di seguito anche "Agenzia" o "ADM"), codice fiscale 97210890584 e partita IVA 06409601009, con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 12, in persona del Direttore centrale dott. Claudio Oliviero;

ED

il CONSORZIO NAZIONALE PER LA GESTIONE, RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI USATI (di seguito anche "CONOU" o "Consorzio"), codice fiscale 06343470586 e partita IVA 01534261001, con sede legale in Roma, via Ostiense n. 131/L, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Ing. Riccardo Piunti;

qui di seguito denominati anche "Parte", ove singolarmente, e "Parti", ove congiuntamente.

PREMESSO CHE

- a. Il CONOU è stato istituito con D.P.R. 23 agosto 1982 n. 691, recante "Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati";
- b. Il CONOU ha il compito di garantire la raccolta e il corretto riutilizzo degli oli lubrificanti usati, nonché di informare l'opinione pubblica sui rischi derivanti dalla loro dispersione nell'ambiente;
- c. La principale fonte di finanziamento del CONOU è rappresentata dal contributo previsto dall'articolo 236, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in base al quale il CONOU determina il contributo per chilogrammo di olio lubrificante che sarà immesso in consumo;
- d. L'Agenzia persegue istituzionalmente ed in conformità con il quadro normativo unionale la missione di presidiare i flussi commerciali internazionali attraverso sistemi telematici che assicurano il controllo dell'intera catena logistica;

00153 - Roma, Piazza Mastai 12

H

Je





- e. L'Agenzia, nella sua veste di autorità doganale, esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa unionale e nazionale, attività di accertamento e controllo in merito alla circolazione delle merci, ivi incluso il rispetto della fiscalità interna connessa agli scambi internazionali;
- f. Il sistema informatico dell'Agenzia AIDA consente la gestione completamente automatizzata delle operazioni doganali di importazione, esportazione e transito delle merci nonché degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intra UE;
- g. L'articolo 236, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che riprende pressoché letteralmente il contenuto dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95, prevede che "...omissis...le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive";
- h. Sulla base dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95, il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato ed il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro del Tesoro, ha emanato il Decreto 17 febbraio 1993, il cui articolo 4, comma 1, stabilisce che "...omissis...gli importatori devono versare il contributo nella misura stabilita dal [CONOU], per i quantitativi di oli lubrificanti importati, alla competente dogana con le stesse modalità previste per tutti gli altri introiti doganali";
- i. L'articolo 4, comma 3, del Decreto 17 febbraio 1993 prevede che "...omissis...le somme riscosse mensilmente dagli uffici doganali sono versate, a cura degli stessi, al Consorzio secondo le modalità stabilite dallo stesso Consorzio. Entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni, gli uffici doganali inviano al Consorzio un'apposita distinta mensile dalla quale devono risultare la denominazione della ditta importatrice, sede e codice fiscale, la quantità di oli lubrificanti importati, l'importo dei contributi riscossi, gli estremi delle bollette d'importazione e gli estremi del versamento al Consorzio";
- 1. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2017, in conformità a quanto disposto dall'articolo 236, comma 2,

Sh

A





del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio;

m. Sulla base di quanto previsto dal comma 9 del citato articolo 236 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è stato approvato, altresì, il Decreto 21 gennaio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dello Sviluppo Economico, recante disciplina delle "Modalità di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati";

- n. L'articolo 5 del Decreto di cui alla lettera che precede stabilisce che:
- «1. Per le operazioni di importazione definitiva di oli lubrificanti, l'ufficio competente invia al Consorzio i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato le medesime operazioni di importazione, unitamente ai quantitativi di oli lubrificanti importati e all'ammontare del contributo versato da ciascun soggetto, ai fini della contabilizzazione e dell'eventuale fatturazione del contributo nonché della verifica dell'adesione dei medesimi soggetti al Consorzio e del calcolo delle relative quote consortili.
- 2. Per la trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, il Consorzio stipula, nel rispetto della normativa di riferimento, un'apposita convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con oneri posti a carico del medesimo Consorzio per il ristoro delle spese sostenute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività ad essa correlate; con la stessa convenzione sono altresì definiti i tempi e le modalità per la predetta trasmissione.
- 3. Con la convenzione di cui al comma 2 può essere regolato, altresì, sempre con oneri posti a carico del Consorzio, lo scambio di dati e informazioni, finalizzato al riscontro del corretto versamento del contributo, inerenti le immissioni in consumo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e la relativa destinazione prevista degli oli lubrificanti.»;
- o. In virtù di quanto previsto dall'articolo 6 del citato Decreto, l'efficacia delle disposizioni del provvedimento in parola decorre dal 1° aprile 2021, determinando l'abrogazione del Decreto del 17 febbraio 1993;
- p. Il CONOU ha, quindi, la necessità di acquisire i dati di cui al citato articolo 5, comma 1, del Decreto 21 gennaio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 3, del Decreto 17 febbraio 1993, al fine di assolvere

Jh





DIREZIONE ACCISE - ENERGIE E ALCOLI

ai propri obblighi istituzionali di identificazione ed iscrizione degli operatori annoverabili nelle categorie di cui all'articolo 4 dello Statuto e di determinazione delle quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 7, nonché di ottemperare ai propri obblighi tributari e contabili per garantire certezza dei rapporti giuridici presupposti. In particolare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Decreto 21 gennaio 2021, in caso di importazione di olio lubrificante, il contributo è riscosso dall'Ufficio doganale competente, unitamente all'IVA sul relativo ammontare, nei termini e con le modalità previste per le entrate doganali, ed il suddetto Ufficio procede, ai sensi del successivo comma 3, al versamento del contributo in favore del Consorzio entro il giorno 15 del mese successivo a quello della riscossione; ai sensi del comma 4 del citato articolo 3, una volta eseguito il pagamento, il contribuente può richiedere l'emissione da parte del CONOU di fattura ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, posto che, dalla data di entrata in vigore del Decreto 21 gennaio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che richiama, tra l'altro, l'articolo 22, comma secondo, del predetto Decreto presidenziale, al contributo di cui all'articolo 236, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 è stata riconosciuta la natura di corrispettivo di diritto privato, recepita dagli stessi articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, dello Statuto del CONOU;

q. Rendendosi manifesta l'esigenza del CONOU di acquisire puntualmente e sistematicamente i dati di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto 21 gennaio 2021, nonché di riscontrare le informazioni inerenti le immissioni in consumo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del medesimo Decreto, le Parti concordano con la necessità di disciplinare l'attività di detta fornitura riguardo in particolare alle modalità di gestione e di trattamento dei dati scambiati;

2/

H





TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Quanto in Premessa e i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A: "Modalità operative per la trasmissione dati";

Allegato B: "Oneri".

Articolo 2 - Oggetto e finalità

- 1. La presente Convenzione disciplina le modalità telematiche di trasmissione dei dati al Consorzio necessari per l'espletamento degli adempimenti connessi alla partecipazione dei soggetti consorziati, o comunque aventi titolo per l'iscrizione, per la contabilizzazione del contributo dovuto ex articolo 236, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, in caso di richiesta dei soggetti che pagano l'IVA sul contributo in Dogana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b) del D.M. 21 gennaio 2021, per la sua fatturazione, nonché le modalità di accredito al CONOU degli importi riscossi da ADM a titolo di detto contributo.
- 2. La presente Convenzione, oltre che per le finalità di cui al paragrafo 1, viene stipulata anche per disciplinare le modalità di trasmissione da parte del Consorzio dei dati delle dichiarazioni riepilogative ricevute dai soggetti obbligati per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del citato Decreto 21 gennaio 2021 ad ADM, nonché di riscontro da parte della medesima con le informazioni di cui è in possesso.
- 3. Le Parti si impegnano a monitorare gli effetti della loro collaborazione anche con aggiornamenti e modifiche degli allegati.
- 4. Le Parti si danno atto che l'accesso ai dati sopraindicati è concesso esclusivamente al fine di consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali del CONOU.

3

21





Articolo 3 – Durata

1. La Convenzione ha una durata triennale a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto 21 gennaio 2021, di cui al punto m. delle Premesse, ed è tacitamente rinnovabile, salva la risoluzione consensuale o il recesso unilaterale di una delle Parti, conseguenti all'abrogazione o alla modifica dell'articolo 5 del citato Decreto 21 gennaio 2021, ovvero ad ogni altro intervento normativo che escluda o modifichi l'obbligo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di trasmettere al Consorzio i dati relativi alle importazioni di olio lubrificante. Resta convenuto che la trasmissione dei dati di cui al precedente articolo 2 avverrà con riferimento alle operazioni di importazione e di immissione in consumo di olio lubrificante poste in essere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene sottoscritta dalle Parti la presente Convenzione.

Articolo 4 – Trattamento dati

- 1. Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii.
- 2. La fornitura dei dati è basata sulle norme definite nella sezione dedicata alle Premesse della Convenzione ed avverrà solo ed esclusivamente per garantire le finalità sottese alle disposizioni ivi contenute.
- 3. Conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, le Parti dichiarano di trattare i dati personali, acquisiti per le rispettive finalità, in qualità di titolari autonomi.
- 4. Il CONOU dichiara e garantisce che l'accesso ai dati forniti dall'Agenzia sarà consentito esclusivamente ai propri dipendenti in funzione della qualifica rivestita e dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità sopra premesse attraverso

N







DIREZIONE DOGANE

DIREZIONE ACCISE - ENERGIE E ALCOLI

specifici profili di abilitazione e credenziali di autenticazione personali secondo le medesime modalità previste al punto 5 dell'allegato 2 del Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche".

- 5. È onere del Consorzio impartire ai propri dipendenti che saranno abilitati all'accesso ai dati:
 - a. specifiche direttive in ordine all'obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui alla presente Convenzione e di osservare la normativa in tema di trattamento dei dati personali;
 - b. specifiche direttive relative alle responsabilità connesse all'accesso improprio ai dati, all'uso illegittimo delle informazioni e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi:
 - c. specifiche direttive sul divieto di duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati e sul divieto di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati.
- 6. Il CONOU pubblica sul proprio sito istituzionale un'adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, indicando anche le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
- 7. Il Consorzio si impegna ad utilizzare tutte le misure di sicurezza anche organizzative, tecniche e fisiche, secondo le medesime modalità previste al punto 5 dell'allegato 2 del Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato, conforme alle finalità per cui vengono gestiti e per impedirne la divulgazione, la modifica, la distruzione, la consultazione non autorizzata.

4

H





Articolo 5 – Referenti e Comitati direttivi

- 1. Le Parti nominano rispettivamente quali Responsabili della Convenzione, con il compito di monitorare la sua corretta applicazione, di gestire i rapporti tra le Parti e le relative comunicazioni:
 - ✓ Il dott. Claudio Oliviero, in rappresentanza dell'Agenzia;
 - ✓ Il dott. Gennaro Cioffi, in rappresentanza del CONOU.
- 2. Ai fini dell'attivazione e della successiva gestione operativa del servizio, relativamente alla trasmissione dei dati, le Parti nominano i seguenti Referenti Tecnici:
 - ✓ Il dott. Danilo Bottone, quale referente tecnico dell'Agenzia;
 - ✓ Il dott. Gennaro Cioffi, quale referente tecnico del CONOU.

Articolo 6 – Oneri connessi alla Convenzione

1. La presente Convenzione comporta gli oneri necessari all'operatività della stessa e riportati puntualmente nell'Allegato B alla Convenzione.

Articolo 7 – Modifiche della Convenzione

- 1. Durante il primo anno di esercizio, le Parti verificheranno e valuteranno eventuali modifiche da apportare agli Allegati, i quali rimarranno comunque successivamente aggiornabili e modificabili, come sancito anche dal precedente articolo 2, paragrafo 3.
- In ogni caso, le Parti potranno definire con successivi accordi eventuali aggiornamenti o modifiche della Convenzione e dei suoi Allegati che si renderanno opportuni o necessari, anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

A M





Articolo 8 - Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, le Parti, di comune accordo, individuano come Foro competente esclusivo quello di Roma.

Articolo 9 - Normativa applicabile - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si intendono interamente richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.

Articolo 10 - Pubblicazione

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa, al fine di consentire il controllo sull'azione amministrativa.

Articolo 11 - Disposizioni Finali

- 1. La presente Convenzione si compone di n. 11 (undici) articoli riportati su 10 (dieci) pagine e n. 2 (due) allegati riportati su 6 (sei) pagine, ed è riprodotta in due versioni originali, una per ciascuna delle Parti.
- 2. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ai recapiti di seguito indicati:
 - per l'Agenzia: <u>adm.direttore@pec.adm.gov.it</u>
 - per il CONOU: <u>conou@legalmail.it</u>
- 3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nel presente atto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità del presente atto, che resterà pertanto valido ed

1

3h





efficace quanto alle restanti pattuizioni.

4. Il presente Atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 30 agosto 2023

Per il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Riccardo Piunti

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Il Direttore della Direzione Dogane e, ad interim, della Direzione Accise-Energie e Alcoli

Dott. Claudio Oliviero





ALLEGATO A: MODALITÀ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Premessa

1. Il presente documento descrive:

- a. la fornitura dei dati che l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (nel prosieguo indicata come "Agenzia" o "ADM") trasmette al CONSORZIO NAZIONALE PER LA GESTIONE, RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI MINERALI USATI (nel prosieguo indicato come "CONOU" o "Consorzio") ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto 21 gennaio 2021 ed in forza dell'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione (dati relativi ai cc.dd. "contributi all'importazione");
- b. il riscontro eseguito dall'Agenzia sui dati delle dichiarazioni riepilogative trasmesse dai soggetti obbligati per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato Decreto 21 gennaio 2021 al CONOU e da quest'ultimo trasmesse ad ADM, stante la previsione di cui all'articolo 5 comma 3 del Decreto 21 gennaio 2021 ed in forza dell'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione (dati relativi ai cc.dd. "contributi industriali").

2. Fornitura dei dati relativi ai cc.dd. "contributi all'importazione"

1. La fornitura contiene – per il trimestre di riferimento – l'elenco di tutti gli operatori economici, siano essi imprese individuali o collettive, che abbiano effettuato, a mezzo del proprio codice fiscale o della propria partita IVA, operazioni di importazione di olio lubrificante per le quali siano stati accertati i contributi specificati nella seguente Tabella A, con indicazione dei quantitativi di olio lubrificante importato e dell'ammontare del contributo accertato in relazione a ciascun soggetto.

Th



Tabella A

931 Contributo consortile, ex art. 236, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

- 2. L'Agenzia trasmette al CONOU un file, in formato .csv o altro purché criptabile, contenente per ogni operatore economico che abbia effettuato almeno una operazione di importazione definitiva i seguenti campi riepilogati con la seguente struttura:
 - a. Codice fiscale/partita IVA dell'operatore economico importatore e, nel caso di soggetto non residente senza stabile organizzazione e non identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, del rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del medesimo Decreto presidenziale;
 - b. Ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'operatore economico importatore o del rappresentante fiscale;
 - c. Ufficio doganale presso il quale è avvenuto l'accertamento del contributo;
 - d. Codice di nomenclatura combinata a 8 (otto) cifre della merce importata;
 - e. Peso netto (espresso in Kg) degli oli lubrificanti importati su cui viene corrisposto il contributo consortile;
 - f. Ammontare del contributo consortile accertato;
 - g. Aliquota del contributo consortile (contributo unitario) applicata alle quantità di oli lubrificanti importati.
 - 3. Frequenza e modalità di trasmissione dei dati relativi ai cc.dd. "contributi all'importazione"
- 1. La fornitura dei dati avviene con cadenza trimestrale mediante l'invio dell'apposita distinta riepilogativa da eseguirsi tra il primo e l'ultimo giorno del secondo mese

H

27





successivo alla fine del trimestre di accertamento in Dogana.

- 2. La distinta di cui al paragrafo precedente trova la propria veste in files "compressi" (file ".zip") in formato .csv o altro purché criptabile.
- 3. La nota di trasmissione dei dati e la distinta allegata sono inviate dall'Agenzia specificando nell'oggetto "CONOU Fornitura dati Contributi all'importazione periodo" alla seguente casella di posta elettronica certificata del CONOU: conoucontributi@legalmail.it

4. Riscontro dei dati relativi ai cc.dd. "contributi industriali"

- 1. La fornitura contiene per il trimestre di riferimento l'elenco di tutti gli operatori economici, siano essi imprese individuali o collettive, che hanno immesso in consumo, a mezzo del proprio codice fiscale o della propria partita IVA, oli lubrificanti per i quali siano stati versati al Consorzio i relativi contributi, con indicazione dei quantitativi immessi in consumo e dell'ammontare complessivo del contributo versato da ciascun soggetto.
- 2. Il CONOU trasmette all'Agenzia un file, in formato .csv o altro purché criptabile, contenente per ogni operatore economico che abbia effettuato almeno una operazione di immissione in consumo di olio lubrificante i seguenti campi riepilogati con la seguente struttura:
 - a. Codice fiscale/partita IVA dell'operatore economico;
 - b. Ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'operatore economico;
 - c. Peso netto (espresso in Kg) degli oli lubrificanti immessi in consumo su cui viene corrisposto il contributo consortile;
 - d. Ammontare del contributo consortile riscosso;

4

IL





- e. Mese di riferimento del contributo riscosso;
- f. Aliquota del contributo consortile (contributo unitario) applicata alle quantità di oli lubrificanti immesse in consumo.

5. Frequenza e modalità di trasmissione dei dati relativi ai cc.dd. "contributi industriali"

- 1. La fornitura dei dati avviene con cadenza trimestrale mediante l'invio dell'apposita distinta riepilogativa da eseguirsi tra il primo e l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla fine del trimestre di riferimento in cui è stata effettuata l'immissione in consumo.
- 2. La distinta di cui al paragrafo precedente trova la propria veste in files "compressi" (file ".zip") in formato .csv o altro purché criptabile.
- 3. La nota di trasmissione e la distinta allegata sono inviate dal CONOU specificando nell'oggetto "CONOU Fornitura dati Contributi Industriali periodo" alla seguente casella di posta elettronica certificata dell'Agenzia: adm.direttore@pec.adm.gov.it
- 4. Entro il mese successivo al mese di ricevimento della distinta, la Direzione competente per materia invia un elenco contenente, per ciascun operatore economico, un riscontro di conferma o non conferma del dato di versamento trasmesso dal CONOU, alla seguente casella di posta elettronica certificata del CONOU: conou-contributi@legalmail.it. Con la medesima modalità ADM fornisce i dati relativi ai contributi industriali dovuti per immissioni in consumo di oli lubrificanti, quali risultanti dal processo verbale delle operazioni compiute, da operatori economici non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 4 sottoposti a verifiche fiscali nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.









6. Livello di sicurezza

- 1. Le misure di sicurezza da adottare ai sensi della Convenzione sono tutte quelle misure anche organizzative, tecniche e fisiche atte a garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato, conforme alle finalità per cui vengono gestiti e per impedirne la divulgazione, la modifica, la distruzione, la consultazione non autorizzata.
- 2. Al fine di garantire la protezione e la sicurezza delle informazioni, l'Agenzia ed il Consorzio provvedono alla periodica trasmissione dei dati, mediante posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi sopraindicati, contenente i documenti cifrati (con trasmissione della relativa "chiave" attraverso un separato canale di comunicazione). Sulla base dei volumi di dati oggetto di trasmissione, sarà valutata, congiuntamente tra le Parti, la necessità di implementare le ulteriori misure previste dall'allegato 2 al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche".
- 3. I dati relativi ai "contributi all'importazione" e ai "contributi industriali", forniti a mezzo di distinte su file in formato .csv o altro purché criptabile, saranno oggetto di cancellazione da parte dell'Agenzia entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione/ricevimento.

A







ALLEGATO B: ONERI

- 1. Il CONOU si impegna a corrispondere, a titolo di copertura del costo dell'attività svolta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell'articolo 2 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, un importo annuo pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
- 2. L'importo dovuto a titolo di copertura del costo dell'attività svolta da ADM verrà richiesto in pagamento dall'Agenzia mediante invio di apposita ricevuta sulla casella di posta elettronica certificata del Consorzio (conou@legalmail.it) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento: il pagamento dovrà essere effettuato dal Consorzio mediante bonifico da eseguirsi sull'IBAN dell'Agenzia (IT43N0100003230000000000018) entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del predetto documento indicando nella causale del bonifico gli estremi della ricevuta nonché il periodo di riferimento.

H